

ESTINTORI DI INCENDIO

D.M. 07/01/2005

Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio.

Art. 3. - Definizioni

1. Ai fini del presente decreto valgono le seguenti definizioni:
 - a) Per «Omologazione» si intende l'atto conclusivo attestante il positivo espletamento della procedura tecnico amministrativa finalizzata al riconoscimento dei requisiti previsti dalle disposizioni di settore. Con tale riconoscimento è autorizzata la riproduzione del prototipo omologato e la connessa commercializzazione sul territorio nazionale secondo le procedure regolamentate dall'Autorità competente;
 - b) Per «Prototipo omologato» si intende l'esemplare di estintore portatile d'incendio uguale a tutti gli esemplari sottoposti alle prove i cui esiti hanno determinato la costituzione del certificato di prova positivo e il rilascio della corrispondente omologazione;
 - c) Per «Produttore» dell'estintore portatile d'incendio, si intende il fabbricante residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE, nonché ogni persona che, avanzando l'istanza per l'effettuazione delle prove ai fini della conseguente richiesta di omologazione, si presenti come fabbricante dello stesso purché residente in uno dei Paesi dell'Unione europea, ovvero in uno dei Paesi costituenti l'accordo SEE;
 - d) Per «Laboratorio» si intende il competente ufficio del Ministero dell'interno o altro Laboratorio autorizzato dal Ministero dell'interno ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 26 marzo 1985, che provvede alla esecuzione delle prove e all'emissione del certificato di prova ai fini dell'omologazione dell'estintore portatile di incendio;
 - e) Per «Certificato di prova» si intende il documento, rilasciato dal Laboratorio, nel quale si certifica la conformità alla norma di cui all'art. 2, comma 1;
 - f) Per «Dichiarazione di conformità» si intende la dichiarazione, rilasciata dal produttore, attestante la conformità dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i seguenti dati:
 - 1) dati riportati nella marcatura di cui alla norma EN3/7 punto 16.2 figura 2;
 - 2) anno di costruzione, numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile d'incendio;
 - g) Per «libretto uso e manutenzione» si intende il documento, allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio, che riporta i seguenti contenuti:
 - 1) modalità ed avvertenze d'uso;
 - 2) periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;
 - 3) dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio e precisamente pressione di esercizio, carica nominale, tipologia di agente estinguente, tipologia di propellente, coppia di serraggio dei gruppi valvolari, controllo per pesata o per misura di pressione;
 - 4) elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;
 - 5) le avvertenze importanti a giudizio del produttore.

D.M. 07/01/2005

Art. 4 - Utilizzazione

1. Gli esemplari di estintori portatili di incendio commercializzati, installati e mantenuti in servizio, salvo diverse disposizioni di legge concernenti impieghi particolari specificati, devono essere conformi ai rispettivi prototipi omologati.
2. L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, dal decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994 sulla base delle indicazioni di uso e manutenzione riportate sul libretto di cui all'art. 3, lettera g).
(...omissis...)

Art. 10 - Validità, rinnovo, decadenza e annullamento dell'omologazione

1. L'omologazione ha validità cinque anni ed è rinnovabile su istanza del produttore, ad ogni scadenza, per un ulteriore periodo di cinque anni. Tale rinnovo non comporta la ripetizione delle prove tecniche previste dalla norma tecnica di cui al precedente art. 2, comma 1, qualora il produttore dichiari che l'estintore portatile d'incendio non ha subito modifiche.
(...omissis...)
5. L'annullamento o la decadenza dell'omologazione comportano il divieto dell'immissione sul mercato e il divieto di emissione della dichiarazione di conformità per l'estintore portatile d'incendio oggetto dell'annullamento o della decadenza.

UNI EN 2: 2005

Classificazione dei fuochi

La norma definisce le classi di fuoco secondo la natura del combustibile.

Di conseguenza essa non definisce una classe particolare per i fuochi in presenza di un rischio dovuto all'elettricità, i diversi tipi di fuoco, in relazione al tipo di combustibile. Questa classificazione è utile in modo particolare nel settore della lotta contro l'incendio mediante estintori.

0 - Introduzione

La presente norma definisce le classi di fuoco secondo la natura del combustibile.

Di conseguenza essa non definisce una classe particolare per i fuochi in presenza di un rischio dovuto all'elettricità.

1- Scopo

La presente norma suddivide in cinque classi i diversi tipi di fuoco, in relazione al tipo di combustibile. Questa classificazione è utile in modo particolare nel settore della lotta contro l'incendio mediante estintori.

2- Definizione e designazione delle classi di fuoco

I simboli letterali seguenti hanno lo scopo sia di classificare i fuochi di diversa natura, sia di semplificare il linguaggio o la scrittura relativa a tali fuochi.

UNI EN 2: 2005

Classe A: Fuochi da materiali solidi, generalmente di natura organica, la cui combustione avviene normalmente con formazione di braci.

Classe B: Fuochi da liquidi o da solidi liquefatti.

Classe C: Fuochi da gas.

Classe D: Fuochi da metalli.

Classe F: Fuochi che interessano mezzi di cottura (oli e grassi vegetali o animali) in apparecchi di cottura.

UNI EN 3-7: 2008

Estintori d'incendio portatili

Parte 7: caratteristiche, requisiti di prestazione e metodi di prova

APPENDICE L

Requisiti specifici per estintori d'incendio con capacità estinguente di classe F

L.1 - Generalità

Gli estintori di incendio portatili idonei all'uso contro fuochi di olio da cucina devono avere capacità estinguente di classe F.

Gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non dovrebbero essere utilizzati per fuochi di classe F ed il loro utilizzo per tali tipologie di fuochi è considerato pericoloso.

Per questo motivo gli estintori a polvere e gli estintori a biossido di carbonio non devono essere sottoposti a prova secondo la presente appendice e non devono essere mercati con il pittogramma di classe F.

UNI 9994-1: 2013

Apparecchiature per estinzione incendi

Estintori di incendi

Parte 1: Controllo iniziale e manutenzione

4.5 Controllo periodico

Il controllo periodico deve essere eseguito dalla persona competente.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con periodicità massima di 6 mesi (entro la fine del mese di competenza), l'efficienza degli estintori portatili o carrellati, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti:

- a) verifiche di cui alla fase di sorveglianza;
- b) per gli estintori pressurizzati a pressione permanente il controllo della pressione interna con uno strumento indipendente;
- c) per gli estintori a biossido di carbonio il controllo dello stato della carica tramite pesatura;
- d) controllo della presenza, del tipo e della carica delle bombole di gas ausiliario per gli estintori pressurizzati con tale sistema;
- e) l'estintore non presenti anomalie quali ugelli ostruiti, perdite, tracce di corrosione, sconnessioni o incrinature dei tubi flessibili, ecc.;
- f) l'estintore sia esente da danni alle strutture di supporto e alla maniglia di trasporto, in particolare se carrellato, abbia ruote perfettamente funzionanti;

g) sia esente da danni ed ammaccature al serbatoio.

Il produttore deve fornire tutte le indicazioni necessarie per effettuare gli accertamenti sopra elencati.

(...omissis...)

Le anomalie riscontrate devono essere immediatamente eliminate, in caso contrario l'estintore deve essere dichiarato non idoneo, collocando sull'apparecchiatura un'etichetta "ESTINTORE FUORI SERVIZIO"; si deve informare la persona responsabile e riportare la dizione "FUORI SERVIZIO" sul cartellino di manutenzione.

4.6 – Revisione programmata

La revisione programmata deve essere effettuata da persona competente.

Consiste in una serie di interventi tecnici di prevenzione, effettuata con periodicità non maggiore di quella indicata nel prospetto 2 (entro la fine del mese di competenza), atti a mantenere costante nel tempo l'efficienza dell'estintore, tramite l'effettuazione dei seguenti accertamenti ed interventi:

- a) esame interno dell'apparecchio per la verifica del buono stato di conservazione;
- b) esame e controllo funzionale di tutte le parti;
- c) controllo di tutte le sezioni di passaggio del gas ausiliario, se presente, e dell'agente estinguente, in particolare il tubo pescante, i tubi flessibili, i raccordi e gli ugelli, per verificare che siano liberi da incrostazioni, occlusioni e sedimentazioni;
- d) controllo delle assale e delle ruote, quando esistenti;
- e) ripristino delle protezioni superficiali, se danneggiate;
- f) sostituzione dei dispositivi di sicurezza contro le sovrappressioni se presenti;
- g) sostituzione dell'agente estinguente;
- h) sostituzione delle guarnizioni;
- i) sostituzione della valvola erogatrice per gli estintori a biossido di carbonio per garantire sicurezza ed efficienza;
- l) rimontaggio dell'estintore in perfetto stato di efficienza.

Tutte le parti di ricambio e degli agenti estinguenti utilizzati devono essere originali o altri dichiarati equivalenti dal produttore dell'estintore. La sostituzione dell'agente estinguente deve essere effettuata con la periodicità dichiarata dal produttore e, in ogni caso, non maggiore di quella di cui al prospetto 2.

4.7 - Collaudo

Il collaudo, se non diversamente indicato dalla legislazione vigente, deve essere eseguito da persona competente.

Consiste in una misura di prevenzione atta a verificare, con la periodicità sotto specificata (entro la fine del mese di competenza), la stabilità del serbatoio o della bombola dell'estintore, in quanto facente parte di apparecchi a pressione. L'attività di collaudo deve comportare l'attività di revisione.

Il collaudo degli estintori a biossido di carbonio e delle bombole di gas ausiliario deve essere svolto in conformità alla legislazione vigente in materia di riqualificazione periodica delle attrezzature a pressione.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e costruiti in conformità al Decreto Legislativo 93/2000, devono essere collaudati secondo

UNI 9994-1: 2013

la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna “collaudo CE-PED”, mediante una prova idraulica della durata di 30 s alla pressione indicata sul serbatoio.

Gli estintori che non siano già soggetti a verifiche periodiche secondo la legislazione vigente e non conformi al Decreto Legislativo 93/2000, devono essere collaudati secondo la periodicità prevista nel prospetto 2 nella colonna “collaudo PRE-PED”, mediante una prova idraulica della durata di 1 min ad una pressione di 3,5 Mpa, o come da valore punzonato sul serbatoio se maggiore.

Al termine delle prove non devono verificarsi perdite, trasudazioni, deformazioni o dilatazioni di nessun tipo.

(...omissis...)

Prospetto 2

Estinguente	Tipo di estintore	Revisione (mesi)	Collaudo (mesi)	
			CE/PED	PRE - PED
Polvere	Tutti	36 mesi	144 mesi	72 mesi
Biossido di carbonio	Tutti	60 mesi	120 mesi	120 mesi
A base d'acqua	Serbatoio in acciaio al carbonio con agente estinguente premiscelato	24 mesi	72 mesi	72 mesi
	Serbatoio in acciaio al carbonio contenente solo acqua ed eventuali altri additivi in cartuccia	48 mesi	96 mesi	72 mesi
	Serbatoio in acciaio inox o lega di alluminio	48 mesi	144 mesi	72 mesi
Idrocarburi alogenati	Tutti	72 mesi	144 mesi	72 mesi

6.2 - Estintori da considerarsi fuori servizio

- Estintori di tipo non approvato ad esclusione degli estintori di sola classe D;
- Estintori che presentino segni di corrosione;
- Estintori che presentino ammaccature sul serbatoio;
- Estintori sprovvisti delle marcature previste dalla legislazione vigente e dalle norme applicabili;
- Estintori le cui parti di ricambio e gli agenti estinguenti non sono più disponibili;
- Estintori con marcature ed iscrizioni illeggibili e non sostituibili;
- Estintori che devono essere ritirati dal mercato in conformità a specifiche disposizioni legislative nazionali vigenti;
- Estintori non dotati del libretto di uso e manutenzione rilasciato dal produttore e non più reperibile sul mercato (applicabile solo agli estintori di incendio portatili omologati ai sensi della legislazione vigente);
- Estintori che abbiano superato 18 anni di vita.

Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, lettera a), punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

ALLEGATO I

Criteria generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro a basso rischio di incendio.

(...omissis...)

4.4 Controllo dell'incendio

1. Per consentire la pronta estinzione di un principio di incendio, devono essere installati estintori di capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri, in numero tale da garantire una distanza massima di raggiungimento pari a 30 m.
2. Nel caso di presenza di liquidi infiammabili stoccati o in lavorazione o dove sia possibile prevedere un principio di incendio di un fuoco di classe B dovuto a solidi liquefatti (es. cera, paraffina, materiale plastico liquefacibile, ...), gli estintori installati per il principio di incendio di classe A devono possedere, ciascuno, anche una capacità estinguente non inferiore a 89 B.
3. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, possono essere installati estintori per altri fuochi o rischi specifici (ad es. fuochi di classe F, solventi polari, ...).
4. Gli estintori devono essere sempre disponibili per l'uso immediato, pertanto devono essere collocati:
 - a) in posizione facilmente visibile e raggiungibile, lungo i percorsi d'esodo in prossimità delle uscite dei locali, di piano o finali;
 - b) in prossimità di eventuali ambiti a rischio specifico (es. depositi, archivi, ...).
5. Nei luoghi di lavoro al chiuso, nei confronti dei principi di incendio di classe A o classe B, è opportuno l'utilizzo di estintori a base d'acqua (estintori idrici).
6. Qualora sia previsto l'impiego di estintori su impianti o apparecchiature elettriche in tensione, devono essere installati estintori idonei all'uso previsto.
7. In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio può essere prevista l'installazione di una rete idranti.
8. Per la progettazione dell'eventuale rete idranti secondo norma UNI 10779 e UNI EN 12845 devono essere adottati i seguenti parametri minimi:
 - a) livello di pericolosità 1;
 - b) protezione interna;
 - c) alimentazione idrica di tipo singola.